

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Collegio dei revisori dei conti

VERBALE n. 14-2026

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 369/2026 avente come oggetto *Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2026-2028. Modifica sez. 3.3 del P.I.A.O. approvato con delibera di Giunta n. 51 dell'11/03/2026.*

Il Collegio dei revisori dei conti

In data 26 giugno 2026, riunitosi in via telematica, nelle persone di:

Riccardo CERIANA	- Presidente	Presente
Maura CAMPIGLIO	- Componente	Presente
Giancarlo MOTTI	- Componente	Presente

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b) 1);

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e relativi principi contabili;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 15 dicembre 2025, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successivi aggiornamenti;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 15 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028 e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 267 del 30 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 25 marzo 2026 concernente la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero e delle eccedenze di personale anno 2026 ex art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, con la quale si dichiara che l'Ente non ha né soprannumeri né eccedenze;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 51 dell'11 marzo 2026 con la quale è stato approvato Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 contenente la sezione 3.3 "Piano del Fabbisogno del Personale" – Sottosezione 3.3.1 "Assunzioni";

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 22 aprile 2026 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2025, che non presenta un disavanzo di amministrazione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 17 aprile 2024 con la quale stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Visto l'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 che prevede: *A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;*

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019 il quale prevede che: *A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta*

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...;

Visto il Decreto del 17 marzo 2020 ad oggetto *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni* attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 per effetto del quale i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i., assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022, tra cui il piano dei fabbisogni di personale;

Richiamata la determinazione n. 265/471 del 07 maggio 2026 del Settore Amministrativo Ufficio personale avente come oggetto *Ricognizione capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato* che, in base ai dati del rendiconto 2025, ha dato atto del valore percentuale di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 17 marzo 2020 calcolato sui valori 2023-2024-2025 (risultato pari a 24,86%) e del valore massimo di teorico incremento della spesa di personale;

Richiamato, altresì, il proprio verbale n. 10-2026 del 06 maggio 2026;

Presa visione della proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 369/2026 avente come oggetto *Piano del abbisogno del personale per il triennio 2026-2028. Modifica sez. 3.3 del P.I.A.O. approvato con delibera di Giunta n. 51 dell'11/03/2026;*

Rilevato che con la presente variazione (I modifica 2026) la maggior spesa di personale viene calcolata in € 501.032,72, per cui la rimanenza (al lordo delle cessazioni) risulta pari a € 63.153,62 (inferiore al valore massimo teorico di € 564.186,34);

Preso atto che la spesa di personale sarà sottoposta a periodico monitoraggio al fine di dare attuazione alla programmazione del fabbisogno di personale nel rispetto delle capacità assunzionali dell'Ente, a norma del D.M. 17 marzo 2020;

Considerato che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di Fabbisogno di Personale è necessario che l'organo di revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Visto ed esaminato il bilancio di previsione 2026-2028 aggiornato alla situazione attuale;

Rilevato che dalla documentazione esaminata e dalle verifiche svolte sulla base delle previsioni e dei programmi fino ad oggi approvati, nonché degli elementi ad oggi conosciuti, emerge che il bilancio 2026-2028 conserva l'equilibrio pluriennale;

Dato atto che la spesa derivante dalla programmazione:

- rientra nei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni;
- rispetta gli attuali vincoli in materia di finanza pubblica;
- rispetta i limiti di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater della L. n. 296/2006;
- rispetta i limiti per le assunzioni flessibili;
- è coerente con il DUP 2026-2028 e con gli stanziamenti previsionali del Bilancio 2026-2028;

Dato atto, altresì che l'Ente:

- ha rispettato i termini per l'adozione dei documenti contabili e per la loro trasmissione alla BDAP;

- non è in stato di dissesto o in condizioni di squilibrio economico, come risulta dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019;

ASSEVERA

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2026-2028 a seguito dell'adozione della modifica del Piano del Fabbisogno di Personale 2026-2028 di cui alla proposta esaminata ed

ESPRIME

pertanto **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 369/2026 avente come oggetto *Piano del abbisogno del personale per il triennio 2026-2028. Modifica sez. 3.3 del P.I.A.O. approvato con delibera di Giunta n. 51 dell'11/03/2026*, e invita l'Ufficio competente ad allegare il presente parere alla documentazione da produrre alla Giunta comunale.

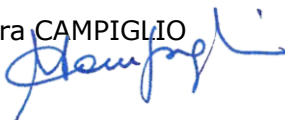
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei revisori dei conti

Riccardo CERIANA



Maura CAMPIGLIO



Giancarlo MOTTI

